

ATTO N. DD 4511

DEL 24/07/2023

Rep. di struttura DD-TA2 N. 565

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA DELL'ATMOSFERA**

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - domanda di Smat SpA in data 28/1/2019 di variante sostanziale alla concessione di grande derivazione d'acqua dal Fiume Po nei Comuni di Torino e La Loggia, ad uso potabile (n. pr. TO1408). ARCHIVIAZIONE

Premesso che:

- con D.D. n. 113-6335 del 12/2/2010 venne assentita alla Società Metropolitana Acque Torino SpA la concessione di grande derivazione di acqua dal Fiume Po nei Comuni di Torino e La Loggia in misura di 2.000 litri/s massimi e medi, da prelevare complessivamente dalla captazione in sponda sinistra del Fiume Po circa 300 metri a monte della confluenza con il Torrente Sangone e dall'ex lago di cava dedicato al lagunaggio delle acque del Fiume Po, ivi immesse grazie al prelievo effettuato a mezzo del canale derivatore della Iren Energia SpA che a sua volta preleva le acque dalla traversa sul Fiume Po in Comune di La Loggia a servizio della centrale di Moncalieri;
- con domanda pervenuta in data 28/1/2019 (prot. n. 8519), successivamente perfezionata con l'ulteriore documentazione pervenuta in data 24/4/2019 (prot. n. 38809 del 3/5/2019) e in data 12/6/2019 (prot. n. 52273 del 14/6/2019), Smat SpA ha chiesto la variante sostanziale al fine di aumentare la competenza di acqua concessa da 2.000 litri s massimi e medi a 3.500 litri/s massimi e 2.938 litri/s medi, senza variazioni delle modalità di prelievo attualmente praticate;
- in data 22/1/2019 Smat SpA ha altresì presentato domanda di avvio della fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., risultando conseguentemente l'intervento sottoposto all'istruttoria integrata della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'art. 13 della suddetta L.R. 40/1998, come descritto all'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- con Ordinanza del Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale in data 19/7/2019 prot. n. 63353 la citata domanda di concessione di derivazione d'acqua è stata ammessa ad istruttoria e la medesima Ordinanza è stata affissa per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni di Torino, La Loggia e Moncalieri al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni, nonché è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per l'espletamento – senza esito, della procedura concorrenziale;
- in data 8/10/2019, previa visita locale di istruttoria in data 1/10/2019, si è svolta la prima riunione della Conferenza di Servizi, aventi valore anche ai fini della fase di Valutazione di Impatto Ambientale, trattandosi di procedura integrata;
- in esito a tale riunione, con nota di questa Direzione in data 6/11/2019 prot. n. 93957 sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata ai fini del rilascio della concessione di derivazione e per la formulazione del giudizio di impatto ambientale, con assegnazione dei relativi termini per il riscontro (trenta giorni, fatta salva la possibilità, a fronte di comprovate esigenze tecniche, di richiedere la sospensione del procedimento per ulteriori 180 giorni);

- con nota in data 2/12/2019 prot. n. 81650 Smat SpA ha chiesto la sospensione dei termini del procedimento per i 180 giorni consentiti;
- con nota in data 29/5/2020 prot. n. 33926 Smat ha chiesto ulteriori 60 giorni di proroga, rinnovando la medesima richiesta con ulteriore nota in data 4/8/2020 prot. n. 48556;
- con nota di questa Direzione in data 8/7/2021 prot. n. 73629, permanendo l'assenza di riscontro alle richieste di integrazioni formulate con la suddetta nota in data 6/11/2019, considerando la situazione pandemica intercorsa è stato assegnato a Smat SpA il termine ultimativo e non ulteriormente procrastinabile del 31/10/2021, evidenziando che decorso detto termine in assenza di riscontro o con riscontro parziale, la domanda in oggetto sarebbe stata esaminata sulla base degli elementi disponibili e, se del caso, rigettata previa attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- con nota in data 29/10/2021 prot. n. 72593 Smat SpA ha fornito parziale riscontro in merito alle richieste formulate, sia con riferimento alla regola operativa di gestione delle due opere di presa, sia in merito agli accordi da stipulare con Iren Energia SpA per il couso del canale derivatore e con Enel Green Power SpA per la sottensione parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Cimena" – impegnandosi a completare la documentazione entro il 31/12/2021
- con nota in data 7/3/2023 prot. n. 33816 questa Direzione ha esplicitato a Smat SpA i perfezionamenti e gli approfondimenti ancora necessari in rapporto alla documentazione presentata, come già richiesti nella citata nota del 6/11/2019, evidenziando ancora una volta che decorso il termine assegnato di 60 giorni si sarebbe proceduto a convocare la riunione della Conferenza di Servizi in via decisoria, per la relativa espressione sulla base della documentazione agli atti;
- con nota in data 5/5/2023 prot. n. 35731 Smat SpA ha comunicato *"... che sono in corso ulteriori approfondimenti progettuali volti a recepire una serie di necessità sopravvenute nel periodo intercorso che ha visto prima il periodo pandemico, poi gli effetti del caro materiali e del caro energia e infine gli effetti della prolungata situazione siccitosa. Sono in corso infatti attività di carattere più generale sulle reti che portano alla progressiva riduzione delle perdite di rete con il recupero di produttività, sono in corso attività sui campi pozzi che portano al recupero di capacità produttiva da falda e sono in corso approfondimenti progettuali volti a anticipare l'acquisizione di un'altra importante porzione di lagunaggio nel Comune di La Loggia e al suo utilizzo a servizio della derivazione in oggetto. Per tutto quanto sopra esposto si richiede di sospendere le attività della Conferenza di Servizi e/o se ritenuto più opportuno e funzionale, chiuderla senza procedere con l'espressione del parere. Sarà cura di Smat produrre nel medio termine una nuova e diversa istanza di modifica della concessione in oggetto, richiesta che possa recepire compiutamente le risultanze delle sopravvenienze sopra accennate"*;

Dato atto che:

- alla data odierna permangono le carenze progettuali e amministrative oggetto della richiesta integrativa in data 6/11/2019, carenze che come già evidenziato in corso di istruttoria non consentono la chiusura del procedimento integrato relativo alla domanda in oggetto;
- la nota di Smat SpA in data 5/5/2023 evidenzia per il richiedente la necessità, per le mutate condizioni al contorno nel frattempo intervenute, di effettuare ulteriori approfondimenti sotto il profilo delle proprie scelte industriali;
- stante quanto sopra, Smat Spa si rimette alle valutazioni di questa Direzione in merito alla possibile modalità di prosecuzione del procedimento, ivi compresa la chiusura dello stesso senza convocazione della riunione conclusiva della Conferenza di Servizi per l'espressione del relativo parere, conseguentemente evidenziando la tacita rinuncia qualora l'Autorità procedente valuti l'opportunità della chiusura del procedimento stesso;
- ai sensi di Legge il procedimento amministrativo non può restare sospeso *sine die*, ma deve trovare conclusione entro un termine certo;
- l'indeterminatezza delle scelte progettuali ancora da compiere, come evidenziato nella nota di Smat SpA in data 5/5/2023, peraltro suffragata dalle reiterate richieste di proroga per il riscontro alla richiesta integrativa

in data 6/11/2019, attesta l'impossibilità di individuare un termine certo entro cui potere concludere la procedura integrata;

- non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- con decreto del Sindaco Metropolitano n. 58 del 24 maggio 2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022, che attribuisce a ciascuna Struttura dell'Ente i relativi obiettivi operativi;

Ritenuto che:

- stante quanto sopra, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., non essendo possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio integrato relativo al progetto in parola, si debba adottare un provvedimento espresso di archiviazione della domanda di variante sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua riportata in premessa, che costituisca conclusione del procedimento di competenza;
- al fine della conclusione del procedimento non debba darsi luogo alla procedura di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., tenuto conto che l'esito dello stesso consegue di fatto a una tacita rinuncia del richiedente;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- la L. 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";
- la L.R. 14/12/1998 n. 40 e s.m.i. in materia di "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione";
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)";
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino del Fiume Po n. 1 del 24/2/2010, "Adozione del Piano di Gestione del Distretto idrografico del bacino del Fiume Po", la Deliberazione n. 7 del 17/12/2015 e la Deliberazione n. 1 del 3/3/2016 rispettivamente di adozione e approvazione del "Riesame e Aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- la "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" ("Direttiva Derivazioni") di cui alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume n. 8 del 17/12/2015 come modificata e integrata con la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po n. 3 del 14/12/2017 in ottemperanza al Decreto del Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia

del Territorio e delle Acque del MATTM n. 29/STA del 13/02/2017;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA), approvato con D.C.R. 179-18293 del 2/11/2021;
- l'obiettivo operativo "Concessioni derivazione acque superficiali e sotterranee" - cod. 0906Ob01, riportato nel DUP 2023-2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 6/23 del 14/2/2023;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 e s.m.i. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 48 dello Statuto Metropolitanano;

DETERMINA

1) per le motivazioni riportate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi del procedimento integrato della fase di valutazione e coordinamento di procedure di cui all'art. 13 della L.R. 40/1998 ed all'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., finalizzata al rilascio della variante sostanziale alla concessione di grande derivazione d'acqua rilasciata a Smat SpA con D.D. n. 113-6335 del 12/2/2010 può essere dichiarata conclusa;

2) conseguentemente, di disporre l'archiviazione della citata domanda di variante pervenuta in data 28/1/2019 da Smat SpA, con sede legale in Torino, C.so XI Febbraio n. 14 – C.F./P.IVA 07937540016;

3) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 13 della L.R. 40/1998 e all'art. 26 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e, conseguentemente, anche della fase di valutazione di impatto ambientale;

4) di dare atto che permane valida, nei termini originariamente rilasciati, la concessione di grande derivazione d'acqua di cui alla D.D. n. 113-6335 del 12/2/2010, assentita per consentire il prelievo di acqua dal Fiume Po nei Comuni di Torino e La Loggia in misura di 2.000 litri/s massimi e medi, da prelevare complessivamente dalla captazione in sponda sinistra del Fiume Po circa 300 metri a monte della confluenza con il Torrente Sangone e dall'ex lago di cava dedicato al lagunaggio delle acque del Fiume Po, ivi immesse grazie al prelievo effettuato a mezzo del canale derivatore della Iren Energia SpA che a sua volta preleva le acque dalla traversa sul Fiume Po in Comune di La Loggia a servizio della centrale di Moncalieri;

5) di notificare il presente provvedimento al richiedente e a tutti i soggetti facenti parte della Conferenza di Servizi;

6) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

Il termine per il ricorso amministrativo, da proporsi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, è di giorni sessanta dalla data di notifica o di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/07/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RISORSE IDRICHE E TUTELA

DELL'ATMOSFERA)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano